

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

MARTEDÌ 18 MAGGIO 1971

(43^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MANCINI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione:

« Modifica del riparto della contribuzione fra assicurazioni miste e fondo di integrazione interessanti il fondo di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo » (1473) (D'iniziativa del deputato Iannello ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE Pag. 516, 517
DE MARZI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale 517
TORELLI, relatore alla Commissione 516

Discussione e rinvio:

« Norme sul riordinamento del Fondo speciale di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette » (1672) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE 517, 520
COPPO 519, 520

DE MARZI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Pag. 519
PALAZZESCHI 517, 520
TORELLI, relatore alla Commissione 517
VALSECCHI 520
VIGNOLA 520

La seduta ha inizio alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Accili, Coppo, De Vito, Mancini, Palazzeschi, Pozzar, Torelli, Valsecchi Pasquale, Varaldo e Vignola.

A norma dell'articolo 31, secondo comma, del Regolamento, i senatori Angelini, Bisantis, Ricci, Segreto e Spigaroli sono rispettivamente sostituiti con i senatori Colella, Trabucchi, De Luca, Formica e Del Nero.

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale De Marzi.

TORELLI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modifica del riparto della contribuzione fra assicurazioni miste e fondo di integrazione interessanti il fondo di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo (1473), d'iniziativa dei deputati Ianniello ed altri (Approvato dalla Camera dei deputati) »

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Ianniello, Pisicchio e Di Nardo Raffaele: « Modifica del riparto della contribuzione fra assicurazioni miste e fondo di integrazione interessanti il fondo di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ne do lettura.

Articolo unico.

A decorrere dal 1° gennaio 1971 e fino alla data di entrata in vigore delle nuove norme concernenti la riforma della struttura tecnico-giuridica del Fondo speciale di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, per la parte delle prestazioni di capitale, l'aliquota del 10 per cento dei contributi annui assegnati alle assicurazioni miste, a norma dell'articolo 34 del regolamento di previdenza del personale predetto, approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, e successive modifiche, è elevata al 75 per cento ed è trasferita al fondo di integrazione di cui al menzionato articolo.

Prego il senatore Torelli di voler illustrare il provvedimento.

T O R E L L I , *relatore alla Commissione.* Il disegno di legge n. 1473 propone la modifica del riparto della contribuzione fra assicurazioni miste e fondo di integrazione interessanti il fondo di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo. Esso ci perviene dalla 13^a Commissione della Camera dei deputati che lo ha approvato all'unanimità il 16 dicembre 1970.

In breve, ricordo che il Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo è gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ed assicura agli aventi diritto il trattamento di pensione (assieme al Fondo adeguamento pensioni). Le prestazioni in capitale, invece, sono affidate in gestione all'Istituto nazionale delle assicurazioni.

I rapporti fra l'INPS e l'INA furono regolati da una convenzione che l'INPS ha disdetto con lettera del 28 dicembre 1964.

In origine, l'assicurazione mista sulla vita occupava, in ordine alla copertura dell'indennità di anzianità corrisposta dall'INA una posizione preminente, sì che il ricorso ai prelevamenti del fondo integrazione costituiva intervento di ordine complementare e sussidiario, peraltro consentito dalle disponibilità del fondo stesso.

Le perturbazioni economiche conseguenti all'ultimo conflitto mondiale (la legge risale al 1939) seguite da un inevitabile e continuo lievitare, a vario titolo, delle retribuzioni, l'aumento delle indennità di anzianità da 15 tredicesimi a 30 trentesimi, la dinamica delle carriere, la istituzione del premio di fedeltà, eccetera, costituiscono, in sintesi, i motivi determinanti della inversione di posizione, sicchè da vari anni l'assicurazione mista sulla vita è degradata ad una posizione complementare rispetto alla preminente funzione assunta dal fondo integrazione in ordine alla fornitura dei mezzi finanziari occorrenti all'INA per far fronte al pagamento delle prestazioni in capitale.

In conseguenza della suddetta inversione di importanza delle fonti di finanziamento della gestione per le prestazioni in capitale, occorre disporre un diverso riparto della contribuzione in modo che una aliquota pari al 5 per cento delle retribuzioni imponibili sia trasferita dalle assicurazioni miste al fondo di integrazione, a decorrere dal 1° gennaio 1971. Al fine suddetto è stato predisposto il presente disegno di legge il cui articolo unico dispone appunto che a decorrere dal 1° gennaio 1971 e fino alla data di entrata in vigore delle nuove norme concernenti la riforma della struttura tecnico-giuridica del Fondo speciale di previdenza del personale addetto alle gestioni delle im-

ste di consumo (a questo punto devo fare una parentesi: ormai situazioni di questo genere non sono più ammissibili, questa forma di gestione è stata ritenuta unanimemente superata o da superarsi; ecco, quindi, la riserva del disegno di legge che deve solo far fronte alle necessità immediate), per la parte delle prestazioni di capitale, l'aliquota del 10 per cento dei contributi annui assegnati alle assicurazioni miste, a norma dell'articolo 34 del regolamento di previdenza del personale predetto, approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, e successive modifiche, è elevata al 75 per cento ed è trasferita al fondo di integrazione di cui al menzionato articolo.

L'urgenza del disegno di legge è assoluta e ritengo che esso debba essere approvato nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione.

D E M A R Z I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il provvedimento è urgente ed ha carattere transitorio perchè questa materia relativa alle gestioni delle imposte di consumo, proprio per la discussione che abbiamo avuto in questa sede sulla riforma tributaria, sarà completamente modificata; dichiaro, pertanto, di essere favorevole alla sua approvazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ora ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Norme sul riordinamento del fondo speciale di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette (1672) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge. « Norme sul riordinamento del Fondo spe-

ciale di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette », già approvato dalla Camera dei deputati.

P A L A Z Z E S C H I . Chiedo che la discussione del presente disegno di legge venga rinviata alla prossima seduta data l'assenza dei miei colleghi.

Ho saputo solo questa mattina dell'inserimento nell'ordine del giorno del provvedimento e pertanto ho necessità di esaminarlo insieme ai colleghi della mia parte politica.

P R E S I D E N T E . Prego il senatore Torelli di voler illustrare il provvedimento.

Dopo l'esposizione del relatore, la Commissione deciderà se accogliere o meno la richiesta di rinvio del senatore Palazzeschi.

T O R E L L I , *relatore alla Commissione.* La mia relazione sarà brevissima perchè ritengo di dover solo esporre i motivi per i quali è stato presentato questo disegno di legge; il contenuto lo vedremo nel corso dell'esame dei singoli articoli.

Il Fondo speciale di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette ha natura integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria invalidita, vecchiaia e superstiti. Lo stesso Fondo corrisponde agli aventi diritto le prestazioni in capitale affidate in gestione all'Istituto nazionale delle assicurazioni, per convenzione stipulata con l'INPS ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della legge n. 377.

Il presente disegno di legge deriva da un accordo che era stato stipulato dai rappresentanti sindacali di categoria nel febbraio 1964 e trasfuso poi nella proposta di legge n. 2377, che l'onorevole Bemporad aveva presentato alla Camera dei deputati il 22 maggio 1965 e che decadde con la fine della decorsa legislatura.

Successivamente, quell'accordo fu riveduto da una Commissione di studio, all'uopo nominata dal Comitato speciale del Fondo di cui all'articolo 4 della legge n. 377, attesa la necessità di armonizzare, il più possibile, le norme del Fondo stesso con quelle social-

mente più avanzate dell'assicurazione generale obbligatoria, e di dare una diversa disciplina alla gestione per le prestazioni in capitale.

Il presente provvedimento — sul quale si è favorevolmente pronunziato il Comitato speciale del Fondo nella seduta del 30 aprile 1969 — consta di quattro titoli e si articola nei seguenti punti fondamentali:

1) iscrizione al Fondo dei dipendenti da associazioni nazionali, che per statuto abbiano la tutela e la rappresentanza sindacale di esattori o di lavoratori esattoriali;

2) trasformazione del sistema tecnico-finanziario, sia per quanto riguarda le prestazioni di pensione sia per quanto concerne le prestazioni in capitale;

3) determinazione dell'aliquota contributiva, a seguito di appositi studi effettuati dal competente servizio statistico-attuariale dell'INPS, nella misura del 5,50 per cento della retribuzione imponibile, per il trattamento integrativo di pensione, e del 17 per cento, per le prestazioni in capitale;

4) elevazione della percentuale della retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione dall'attuale 63 per cento al 65 per cento;

5) adeguamento delle pensioni dovute dal Fondo per i familiari a carico del pensionato, a decorrere dal 1° luglio 1967, alle misure stabilite dall'ordinamento vigente nell'assicurazione generale obbligatoria;

6) estensione alle pensioni dovute dal Fondo ai superstiti delle più favorevoli norme vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria;

7) rivalutazione delle pensioni già liquidate con concessione di una indennità *una tantum* a tacitazione di pregresse rivendicazioni;

8) passaggio dall'INA all'INPS della gestione relativa alle prestazioni in capitale, con conseguente responsabilizzazione di un unico ente della complessiva gestione del Fondo.

Ora, per attuare questi punti base, si sono dovuti modificare una serie di articoli.

L'articolo 6 della legge n. 377, per esempio, nel quale si prevedeva che il trattamento integrativo di pensione dovesse avvenire in base al sistema tecnico-finanziario della copertura dei capitali, è stato sostituito da un articolo 4 il quale dispone che tale trattamento integrativo deve invece avvenire in base al sistema della ripartizione. Il recepimento di questo criterio ha comportato, ovviamente, la modifica di numerosi altri articoli.

L'articolo 13 della predetta legge, inoltre, viene sostituito dall'articolo 6 che aumenta il minimale della retribuzione imponibile dalle attuali lire 20.000 a lire 40.000 mensili.

All'articolo 7 del presente disegno di legge, inoltre, si dispone che all'iscritto che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 21 spetta una pensione annua complessiva d'importo pari ad un trentacinquesimo del 65 per cento della retribuzione dell'ultimo mese di servizio ragguagliata ad un anno per quanti sono gli anni di contribuzione al Fondo con un massimo di 35, mentre nella legge n. 377 si prevedeva una pensione annua complessiva d'importo pari ad un trentacinquesimo del 63 per cento della retribuzione dell'ultimo mese di servizio.

Vi sono inoltre gli articoli 13, 14, 15 e 16 che riguardano un miglior trattamento della pensione di reversibilità o indiretta. Dette norme si sintetizzano nel richiamo alle disposizioni dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti vigenti alla data della morte del pensionato o dell'iscritto (attualmente quelle recate dalla legge n. 153).

Parimenti avviene per il caso di morte dell'iscritto senza che sussistano i requisiti di contribuzione per la liquidazione della pensione indiretta, per cui spetta al coniuge una indennità *una tantum* pari al 75 per cento dell'importo dei contributi versati al Fondo per il trattamento integrativo di pensione. Praticamente si è aggiornato il vecchio testo e la graduatoria in esso stabilita tra gli aventi diritto alla pensione: prima la pensione spettava al coniuge, ai figli, ai genitori con una indennità *una tantum* pari al 75 per cento; ora, invece, si vuole garantire il 75 per cento al coniuge e qualora manchi il coniuge

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

43ª SEDUTA (18 maggio 1971)

ai figli, o equiparati e, in mancanza, ai genitori, eccetera. Si tratta di una questione di forma che però muta l'ordine di elencazione dei superstiti.

Negli articoli dal 18 al 29 che costituiscono il titolo III è riportata la disciplina delle prestazioni in capitale.

Nel titolo IV sono comprese le norme speciali transitorie di attuazione e si determinano i nuovi coefficienti da applicare agli effetti della rivalutazione e si stabilisce, infine, che l'Istituto nazionale delle assicurazioni con l'entrata in vigore della presente legge cessa dalla gestione della capitalizzazione e dell'assicurazione temporanea di gruppo e deve rimettere all'Istituto nazionale della previdenza sociale un rendiconto della gestione chiuso al giorno precedente all'entrata in vigore della presente legge, accreditando a quest'ultimo Istituto le attività eventualmente esistenti. Sono, poi, previste norme che prescrivono all'INA di trasferire all'INPS i fascicoli individuali, i documenti e le scritture contabili relativi a tutti gli iscritti al Fondo, nonchè le norme necessarie per riordinare il Fondo speciale sulla linea delle disposizioni più avanzate dell'assicurazione generale obbligatoria.

Il parere del relatore è dunque favorevole all'approvazione del provvedimento; ed è anche opportuno ricordare che sullo stesso si è raggiunta alla Camera dei deputati una unanimità di consensi sulla quale la categoria interessata fa molto affidamento. Ritengo dunque che si possa approvare da parte del Senato il testo così come è pervenuto dalla Camera.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

D E M A R Z I, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Vorrei innanzitutto richiamare l'attenzione dei senatori sull'urgenza di questo provvedimento sul quale ha ampiamente e accuratamente riferito il relatore. Il disegno di legge in esame trae origine da un accordo stipulato nel 1964 tra i rappresentanti sindacali di categoria; la conseguente proposta di legge di iniziativa parlamentare non arrivò a concludere il suo iter per fine legislatura. Il Governo ha voluto

ripresentare un testo aggiornato e più aderente alla situazione attuale di cui desidero riassumere i punti fondamentali.

Le modifiche che rivestono particolare importanza prevedono:

a) la trasformazione dell'attuale forma di gestione dei trattamenti previdenziali del Fondo nel senso che viene stabilito che detti trattamenti debbano essere gestiti in base al sistema a ripartizione. Inoltre per quanto riguarda le prestazioni di fine rapporto di lavoro il provvedimento prevede che la gestione — attualmente affidata per convenzione all'INA — sia svolta direttamente dallo INPS;

b) l'iscrizione al Fondo dei dipendenti da associazioni nazionali che per statuto abbiano la tutela e la rappresentanza sindacale di esattori o di lavoratori esattoriali;

c) il rinvio, per quanto riguarda il trattamento integrativo a carico del Fondo, alle disposizioni più favorevoli di cui alla legge n. 153, in materia di pensioni ai superstiti, di maggiorazione per i familiari a carico e di perequazione automatica delle pensioni;

d) la rivalutazione delle pensioni già liquidate nonchè dei trattamenti minimi, che vengono portati dalle attuali lire 13.000 mensili a lire 30.450 per tredici mensilità;

e) l'aumento da lire 20.000 a lire 40.000 del minimale valevole ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni;

f) l'agganciamento della pensione al 65 per cento della retribuzione per un massimo di 35 anni (la percentuale attualmente è commisurata al 63 per cento della retribuzione).

C O P P O. Vorrei fare un'obiezione sul titolo primo del disegno di legge. Non capisco perchè i dipendenti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori esattoriali che non sono alle dipendenze di esattorie o ricevitorie delle imposte dirette dovrebbero essere iscritti al Fondo speciale di previdenza previsto per i dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette. Non mi sembra opportuno approvare norme con le quali si stabilisca che i sindacalisti saranno iscritti a quel Fondo. Coloro che non sono dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte di-

